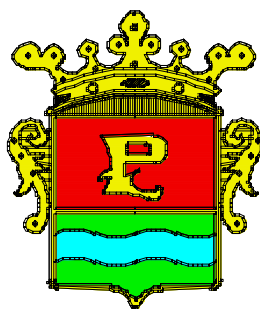


COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO



NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PREGRESSE

Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale di data 29 luglio 2008, n. 43

Parte PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1 – Contenuti e finalità

1. Le norme di cui al presente atto sono applicabili ai soli fine della regolarizzazione delle situazioni pregresse inerenti le sepolture private presenti nei cimiteri del Comune, non concessionate o concessionate in maniera difforme rispetto alla tipologia di sepoltura effettivamente realizzata.
2. Per tutto quanto non sia espressamente previsto si applicano le disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
3. Allo stesso regolamento si rimanda per la definizione di:
 - a) sepoltura private;
 - b) concessione cimiteriale;
 - c) concessionario;
 - d) concessionario subentrante;
 - e) diritto di sepoltura;
 - f) durata delle concessioni.

Art. 2 – Concessionario di fatto

1. Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse, prive di atto concessorio, è considerato nell'ordine "concessionario di fatto":
 - a) il concessionario indicato in eventuali prove documentali, sottoscritte anche dall'Amministrazione Comunale;
 - b) il primo defunto inumato o tumulato nella sepoltura oggetto della sanatoria.
2. In caso di decesso del concessionario di fatto per la nomina del concessionario subentrante si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 3 – Intestatario di fatto

1. Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse prive di atto concessorio, è intestatario di fatto della sepoltura privata, la prima persona defunta tumulata o inumata nella sepoltura stessa.
2. Per le posizioni regolarmente concessionate è intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, indicata dal concessionario sull'atto di concessione. Qualora tale figura non sia prevista nell'atto concessorio è intestatario della sepoltura il concessionario stesso. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario.

Art. 4 – Diritto di sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture private non concessionate o erroneamente concessionate è riservato ai soggetti di cui all'art. 57 bis del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
2. Sono comunque fatte salve le posizioni delle salme già tumulate/inumate nella sepoltura, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, indipendentemente dalle suddette previsioni.

Art. 5 – Modalità di riconoscimento

1. Per le sepolture prive di atto concessorio, in analogia a quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento di Polizia Mortuaria per le concessioni in essere della durata di anni 99 o quelle concesse in perpetuità, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso in base a normative precedenti, al fine di ottenere il formale riconoscimento, può presentare istanza all'Amministrazione comunale. Alla richiesta dovranno essere allegati tutti gli atti e i documenti comprovanti tale sua qualità.
2. Il riconoscimento viene concesso alle condizioni di cui all'articolo del regolamento in parola.
3. Nell'atto di riconoscimento dovrà essere individuato l'intestatario di fatto a norma dell'art. 3.

Parte SECONDA - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA, DELLE TOMBE DI FAMIGLIA IN TERRA CON CAMERA, DELLE TOMBE MONUMENTALI E DELLE TOMBE IN TERRA NON CONCESSIONATE

Art. 6 – Presupposti

1. Ai fini della regolarizzazione delle tombe di famiglia, delle tombe di famiglia monumentali e delle tombe in terra con o senza camera non concessionate, presenti nel cimitero di Pergine e nei cimiteri frazionali, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli.
2. La regolarizzazione è effettuata nella presunzione che un qualche titolo, scritto o verbale, debba aver comunque consentito l'uso e la realizzazione della sepoltura.
3. La sanatoria è effettuata secondo i principi di cui all'art. 63 - comma 3 – del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e nel rispetto della procedura di seguito definita.

Art. 7 – Avvio del procedimento

1. Sarà cura dell'ufficio segnalare, con tutti gli strumenti ritenuti idonei, le situazioni da sanare.
2. La procedura di regolarizzazione potrà essere attivata direttamente dagli interessati o d'ufficio.
3. In entrambi i casi, al fine di assicurare la massima trasparenza, l'avvio del procedimento sarà comunicato con apposito avviso da pubblicare, per almeno 60 giorni, all'albo pretorio, all'albo cimiteriale e sulla tomba da sanare.

Art. 8 – Riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura

1. L'onere di dimostrare la titolarità del diritto d'uso della sepoltura spetta esclusivamente al concessionario di fatto o suo successibile ex lege. Ai fini del riconoscimento, lo stesso, dovrà presentare al Comune formale richiesta, alla quale dovrà essere allegata l'eventuale documentazione, non in possesso del Comune, attestante la sua qualità di concessionario.
2. Alla suddetta istanza l'eventuale concessionario subentrante, dovrà inoltre allegare la documentazione attestante la sua nomina.
3. Nell'istanza di riconoscimento dovrà essere indicato il nome dell'intestatario di fatto della sepoltura in funzione del quale sarà ricostruito il diritto di sepoltura.
4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è riservato al Comune che può dettare determinate condizioni quali il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nel sepolcro; può inoltre richiedere al concessionario l'esecuzione di interventi sul manufatto affinché la tumulazione o l'inumazione di eventuali nuove salme sia effettuata in base alle disposizioni di legge.

5. L'atto di riconoscimento sarà notiziato con pubblicazione all'albo pretorio, agli albi cimiteriali, nonché sulla tomba interessata per un periodo di 60 giorni.
6. Il mancato riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura, preclude la possibilità di inumare o tumulare nel sepolcro nuove salme, resti mortali, cassetine ossario o urne cinerari.

Art. 9 – Concessione

1. Ad avvenuta pubblicazione dell'atto di riconoscimento, la facoltà di collocare nella tomba eventuali salme o resti è tuttavia subordinata alla sottoscrizione di apposita concessione la cui durata sarà fissata in:
 - anni 99, per le tombe di famiglia e le tombe di famiglia in terra con camera;
 - anni 30, per le tombe in terra.La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario.
2. La regolarizzazione non comporta pagamento di spese aggiuntive se non quelle relative all'imposta di bollo e dell'eventuale imposta di registro.
3. Una volta regolarizzata definitivamente la posizione con la sottoscrizione dell'atto di concessione, allo stesso sono applicabili le disposizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

PARTE TERZA - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE NON CORRISPONDENTI ALLA TIPOLOGIA CONCESSIONATA

Art. 10 – Presupposti

1. Le norme di cui ai seguenti articoli sono applicabili ai soli fini della regolarizzazione delle tombe in terra con camera originariamente concessionate come tombe in terra.

Art. 11 – Segnalazione

1. Sarà cura dell'ufficio procedere alla segnalazione della situazione da sanare mediante comunicazione da notificare direttamente al concessionario.
2. In caso di decesso dello stesso, nella possibilità di individuare i suoi successibili ex lege, la segnalazione sarà notificata agli stessi.
3. In mancanza degli eredi o nell'impossibilità di loro individuazione, la difformità sarà segnalata con pubblicazione, per 60 giorni all'albo pretorio, all'albo cimiteriale, nonché sulla relativa tomba, di apposito avviso.

Art. 12 – Riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura

1. Il riconoscimento della titolarità della sepoltura spetta esclusivamente al concessionario nonché, in caso di decesso dello stesso, ad uno dei suoi successibili ex lege che, se più di uno, dovranno designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà, in tal caso, essere comunicato al Comune.
2. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario della sepoltura, sia nell'ordine:
 - a) il coniuge;
 - b) il figlio più anziano;
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) il fratello o la sorella più anziani;
 - f) il parente più prossimo più anziano.

Art. 13 – Atto concessorio

1. A scadenza della concessione originaria, in caso di rinnovo della stessa, il nuovo atto sarà assoggettato, per quanto riguarda la durata ed il canone dovuto, alle norme specifiche previste per quella tipologia di sepoltura. Sarà parimenti assoggettata alle medesime norme anche l'eventuale proroga necessaria per raggiungere il periodo minimo di inumazione e di tumulazione di eventuali nuove salme nel sepolcro.
2. A richiesta del concessionario originario o subentrante sarà possibile procedere alla regolarizzazione anticipata della concessione.
3. La regolarizzazione è subordinata all'emissione di apposita concessione e non comporta pagamento di spese aggiuntive, se non quelle relative all'imposta di bollo e dell'eventuale imposta di registro.
4. Il nuovo atto di concessione dovrà:
 - a) riconfermare il concessionario originario;
 - b) in caso di suo decesso, individuare la figura del concessionario subentrante;
 - c) riconfermare l'intestatario della sepoltura;
 - d) confermare la durata della concessione originaria.

Parte QUARTA - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LOCULI SALMA – LOCULI OSSARI – LOCULI OSSARI CINERARI – CELLETTE CINERARIE

Art. 14 – Presupposti

1. La regolarizzazione dei loculi salma, ossari, ossari-cinerari e delle cellette cinerarie non concessionate, è effettuata nella presunzione che un qualche titolo, scritto o verbale, abbia comunque assentito l'uso della sepoltura.
2. In analogia a quanto previsto per le altre sepolture non concessionate, la sanatoria è effettuata secondo i principi di cui all'art. 63 – comma 3 – del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 15 – Avvio del procedimento

4. Sarà cura dell'ufficio segnalare, con tutti gli strumenti ritenuti idonei, le situazioni da sanare.
5. La procedura di regolarizzazione potrà essere attivata direttamente dagli interessati o d'ufficio.
6. In entrambi i casi, al fine di assicurare la massima trasparenza, l'avvio del procedimento sarà comunicato con apposito avviso da pubblicare, per almeno 60 giorni, all'albo pretorio, all'albo cimiteriale e sulla sepoltura da sanare.

Art. 16 - Concessione

1. Ottenuto il riconoscimento della sepoltura ai sensi del precedente art. 5, per la regolarizzazione definitiva della posizione, il concessionario dovrà sottoscrivere apposito atto di concessione.
2. La durata della concessione è fissata in anni 30 dalla data di tumulazione della salma, delle ossa o delle ceneri.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di apposito canone così determinato:
 - a) per le annualità antecedenti il rilascio della concessione, sarà dovuta una somma forfetaria pari al 10% della tariffa in vigore all'atto della regolarizzazione;
 - b) per le annualità di residua durata, per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi, una somma pari ad 1/N della predetta tariffa.

Parte QUINTA - NORME FINALI

Art. 17 – Mancato riconoscimento

1. Il mancato riconoscimento della titolarità delle sepolture non concesionate comporta la riacquisizione, da parte del Comune, dell'area o del manufatto in concessione.
2. Il monumento funebre sarà comunque mantenuto fino al raggiungimento, per tutte le salme ivi sepolte, del periodo minimo di inumazione o tumulazione.

Art. 18 – Norme transitorie

1. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria dd. 06.04.1998 al concessionario originario, a sua richiesta, può subentrare uno dei parenti, entro il 6° grado, dell'intestatario della sepoltura.
2. L'istanza sarà accolta nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) che il concessionario originario non sia anche intestatario della sepoltura;
 - b) che il concessionario subentrante dimostri di aver sempre provveduto alla cura e alla manutenzione del sepolcro;
 - c) che il concessionario subentrante accetti di assumere tutti gli oneri derivanti dalla concessione;
 - d) che il concessionario originario rinunci all'esercizio di tutti i diritti derivanti dalla concessione compreso l'eventuale rimborso in caso di restituzione anticipata della sepoltura;
 - e) che il concessionario subentrante abbia sottoscritto per accettazione la domanda in parola.
3. Il provvedimento di accoglimento è riservato al Comune.

INDICE

Parte PRIMA – NORME GENERALI	2
Art. 1 – Contenuti e finalità	2
Art. 2 – Concessionario di fatto	2
Art. 3 – Intestatario di fatto	2
Art. 4 – Diritto di sepoltura	3
Art. 5 – Modalità di riconoscimento	3
Parte SECONDA - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA, DELLE TOMBE DI FAMIGLIA IN TERRA CON CAMERA, DELLE TOMBE MONUMENTALI E DELLE TOMBE IN TERRA NON CONCESSIONATE	4
Art. 6 – Presupposti.....	4
Art. 7 – Avvio del procedimento	4
Art. 8 – Riconoscimento della titolarità d’uso della sepoltura.....	4
Art. 9 – Concessione	5
PARTE TERZA - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE NON CORRISPONDENTI ALLA TIPOLOGIA CONCESSIONATA	6
Art. 10 – Presupposti.....	6
Art. 11 – Segnalazione	6
Art. 12 – Riconoscimento della titolarità d’uso della sepoltura.....	6
Art. 13 – Atto concessorio	7
Parte QUARTA - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LOCULI SALMA – LOCULI OSSARI – LOCULI OSSARI CINERARI – CELLETTE CINERARIE.....	8
Art. 14 – Presupposti.....	8
Art. 15 – Avvio del procedimento	8
Art. 16 - Concessione.....	8
Parte QUINTA - NORME FINALI	9
Art. 17 – Mancato riconoscimento.....	9
Art. 18 – Norme transitorie	9
INDICE	10